



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 210 del 31/12/2009

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE DI BENESSERE SOCIALE E PARI OPPORTUNITA' 14 dicembre 2009, n. 793

D.P.R. 10/02/2000, n. 361 - Art. 16 Cod. Civ. - D.P.R. 616/77, artt. 14 e 15 - D.G.R. n. 1945/2008. Istanza approvazione riconoscimento giuridico di diritto privato mediante iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche dell'Ente denominato "Istituto Don Pasquale Uva - Casa Divina Provvidenza" con sede in Bisceglie (Ba).

Il giorno 14 dicembre 2009 in Bari, nella sede dell'Assessorato alla Solidarietà, Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità dell'Area. Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità,

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA ANTONELLA BISCEGLIE

- visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 art. 4 - 2° comma;
- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 - art. 5;
- richiamata la direttiva della Giunta Regionale concernente la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa approvata con deliberazione 28.07.1998, n. 3261;
- vista la deliberazione di Giunta Regionale del 15.09.2009, n. 1662 di nomina della Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e pari opportunità;
- richiamata la determinazione del Direttore dell'Area n. 5 del 16.09.2009, di nomina del dirigente dell'ufficio Governante e Terzo Settore;
- viste le risultanze del procedimento amministrativo avviato su istanza datata 20 luglio 2009 a cura del legale rappresentante pro-tempore dell'Ente denominato "Istituto Don Pasquale Uva - Casa Divina Provvidenza" con sede in Bisceglie (Ba) aia Via Giovanni Bovio, n. 78 concernente il riconoscimento di personalità giuridica mediante iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche ai sensi del D.P.R. n. 361/2000 con contestuale approvazione dell'atto costitutivo e relativo statuto composto di n. 15 articoli datato 22.06.2009 Repertorio n. 20079/Raccolta n.12465, registrato a Foggia il 2 luglio 2009 al n. 4002/1T, redatto a rogito del Dr. Antonio Pepe notaio in Foggia iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Foggia e Lucera, così come modificato in conformità alle osservazione dell'ufficio competente nel testo approvato con atto del 9.11.2009 Repertorio n. 20194/Raccolta n. 12561 registrato a Foggia il 13 novembre 2009 al n. 6218/1T, a rogito dello stesso notaio, che dichiara testualmente "Le stesse

modifiche e specificazioni devono intendersi ripetute per quanto di ragione anche nell'atto costitutivo”;

- valutata e condivisa la proposta del competente ufficio cui è stato assegnato il procedimento amministrativo in virtù della nota prot. AOO-082/13.08.09, n. 4623 di accogliere la predetta istanza, in quanto l'atto costitutivo e lo statuto della erigendo Istituto sono stati redatti in conformità alla normativa in vigore;

- richiamato il Regolamento recante norme per la semplificazione di procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto emanato con D.P.R. 10 febbraio 2000, n.361;

- richiamato il D.P.G.R. n. 103 del 19.02.2001, con il quale è stato istituito, ai sensi dell'art. 7 del citato D.P.R. n. 361 del 10.02.2000, presso il Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale Ufficio Leggi, Regolamenti e Atti del Presidente, il registro delle Persone Giuridiche private;

- richiamato il Regolamento Regionale 20 giugno 2001, n. 6 “recante norme per l'istituzione del registro regionale delle persone giuridiche private, per il procedimento di iscrizione e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto”;

- richiamata la deliberazione n. 1065 del 24.07.2001, con la quale la Giunta Regionale adeguandosi alle disposizioni di cui al citato D.P.R. del 10 febbraio 2000, n. 361, ha approvato le nuove direttive inerenti l'azione amministrativa regionale in materia di persone giuridiche private operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali;

- richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 1945 del 21.10.2008, ad oggetto: “Adeguamento della Direttiva per l'azione amministrativa regionale in materia di persone giuridiche private operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali di cui alla D.G.R. n. 1065 del 24.07.2001 alle disposizioni di cui alla L.R. 30 settembre 2004, n. 15 e s.m.i.. Istituzione dell'elenco delle persone giuridiche di diritto privato derivanti dal procedimento di trasformazione di I.P.P.A.B.”;

- visto gli artt. 14 e 15 del D.P.R. 616/77;

DETERMINA

1. Di approvare per le motivazioni in premessa indicate che qui si intendono riportate il riconoscimento giuridico, ex D.P.R. n. 361/2000, dell'Ente denominato “Istituto Don Pasquale Uva - Casa Divina Provvidenza” con sede in Bisceglie (Ba) alla Via Giovanni Bovio, n. 78, costituitosi con atto datato 22.06.2009 Repertorio n. 20079/Raccolta n. 12465, registrato a Foggia il 2 luglio 2009 al n. 4002/1T, a rogito del Dr. Antonio Pepe notaio in Foggia iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Foggia e Lucera che si allega, unitamente allo statuto modificato nel testo coordinato approvato con atto a rogito dello stesso notaio datato 9.11.2009 Repertorio n. 20194/Raccolta n. 12561 composto di n. 15 articoli, al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale e conseguentemente concedere il “nulla osta” all'iscrizione dello stesso Istituto nel Registro delle Persone Giuridiche Private.

2. E' fatto obbligo agli amministratori ad ottemperare a tutto quanto disposto dall'art. 4, secondo comma, del D.P.R. 10.02.2000, n. 361.

3. Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati a l'Ufficio Governante e Terzo Settore.

4. Avverso il provvedimento è consentito ricorso al T.A.R. di Puglia entro sessanta giorno dalla data di notifica.

5. Di dispone, con conformità a quanto disposto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1945 del 21.10.2008 la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto di n. 36 pagine dattiloscritte compresi gli allegati, redatto in unico esemplare, è esecutivo e non comporta gli adempimenti contabili di cui all'art. 79 della Legge Regionale 16 novembre 2001, n. 28 non derivando dal medesimo alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

La Dirigente
Servizio Politiche di Benessere Sociale
e Pari Opportunità
Dr.ssa Antonella Bisceglia